

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 21 aprile 2017 — Heinrich Denker/Gemeinde Thedinghausen**

(Causa C-206/17)

(2017/C 249/27)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesverwaltungsgericht

**Parti**

*Richiedente e ricorrente per «Revision»:* Heinrich Denker

*Controparte e resistente per «Revision»:* Gemeinde Thedinghausen

*Interveniente:* Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati <sup>(1)</sup> (direttiva VIA), debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in base alla quale una violazione del diritto riguardante la partecipazione del pubblico all'elaborazione di un piano di costruzione, attraverso un regolamento municipale, non è rilevante qualora non sia stata fatta valere nei confronti del Comune, nonostante adeguate informazioni, entro un anno dalla pubblicazione del piano, allorché a tale piano si applichino le disposizioni della direttiva VIA sulla partecipazione del pubblico.

<sup>(1)</sup> GU L 26, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 24 aprile 2017 — SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Juncu, nata Cernica**

(Causa C-211/17)

(2017/C 249/28)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel Bacău

**Parti**

*Ricorrente:* SC Topaz Development SRL

*Convenuti:* Constantin Juncu, Raisa Juncu, nata Cernica

**Questioni pregiudiziali**

1) Se l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 1, della [direttiva 93/13/CEE] <sup>(1)</sup> debbano essere interpretati e applicati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale — così come riportate dalla ricorrente-convenuta, la quale ha fatto riferimento alla giurisprudenza nazionale (sentenza n. 1646, del 18 aprile 2011, pronunciata in cassazione dalla Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția comercială [Suprema Corte di Cassazione, Sezione commerciale], e sentenza civile n. 466, del 6 aprile 2016, pronunciata in appello dalla Curtea de Apel Bacău [Corte di appello di Bacău], procedimento n. 3364/110/2014), ossia il fatto che la prova del carattere negoziato di tutte le clausole del contratto preliminare di compravendita stipulato dalle parti derivi dalla mera circostanza che i ricorrenti-convenuti, in qualità di consumatori, hanno accettato tali clausole, sottoscrivendo il contratto preliminare precedentemente redatto dal promotore immobiliare e successivamente autenticato da un notaio —, in linea di principio è stata superata con prova contraria la presunzione relativa del carattere non negoziato delle clausole previamente redatte dal professionista.